

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO DI ARTE Genova**  
ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

**CODICE DISCIPLINARE**

Testo approvato dall'Amministratore Unico con Decreto n°499 del 28/12/2022

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

<b>TABELLA DELLE MODIFICHE</b>
--------------------------------

N° Revisione	Data	Note di modifica
1	31.07.2015	Prima emissione, approvata con Decreto n. 29960
2	14.06.2019	Seconda revisione, aggiornamento complessivo
3	28.12.2022	Allineamento all'ultima revisione del Modello 231

## Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Criteri di valutazione della violazione .....	3
3.	Elementi descrittivi del sistema disciplinare .....	4
4.	Violazione del Modello .....	4
5.	Procedure applicative.....	5
6.	Sanzioni .....	5
6.1.	Sanzioni per i dipendenti non dirigenti .....	5
6.2.	Sanzioni nei confronti dei Dirigenti .....	8
6.3.	Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del revisore dei conti.....	8
6.4.	Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni.....	8
7.	Registro delle sanzioni .....	9
8.	Modifiche del sistema sanzionatorio .....	9

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

## 1. Premessa

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, ex art. 6 D.Lgs 231/01, è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli / procedure interne previste dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'azienda in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e revisori, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Le violazioni del Modello in relazione ai reati di natura corruttiva previsti dal codice penale o dal codice civile (corruzione tra privati), sono valutati dall'Azienda con particolare ed ulteriore gravità, visto che presuppongono la violazione di doveri costituzionali di imparzialità e cura dell'interesse pubblico che rappresentano valori inviolabili.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connesso al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica<sup>1</sup>. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori<sup>2</sup> e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Codice Disciplinare il personale dipendente e non dipendente dell'Azienda.

## 2. Criteri di valutazione della violazione

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

<sup>1</sup> artt. 2086, 2094, 2106 c.c.

<sup>2</sup> art.7 legge 300/70

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'Azienda di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai soggetti apicali dell'Azienda.

### **3. Elementi descrittivi del sistema disciplinare**

ARTE Genova: (a) porta a conoscenza dei dipendenti, mediante gli strumenti più opportuni, il Modello, e (b) informa e forma adeguatamente i dipendenti sui relativi contenuti.

### **4. Violazione del Modello**

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- a) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico;
- b) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- c) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello organizzativo e delle procedure di sistema di gestione aziendale, da parte del personale dipendente;
- d) commissione, anche in forma tentata, di reati che possano determinare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto;
- e) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, delle procedure del sistema di gestione e dei protocolli operativi, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:
  - esponano l'Azienda ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni; e/o

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni; e/o
  - siano tali da determinare l'applicazione a carico dell'Azienda di sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni;
- f) la mancata partecipazione, dovuta ad assenza ingiustificata, ai programmi di formazione posti in essere dall'Azienda in relazione all'argomento in oggetto;
- g) omessa informativa all'Organismo di vigilanza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita durante lo svolgimento delle attività;
- h) la messa in atto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di colui che effettua segnalazioni di condotte illecite o inerenti a violazioni del Modello Organizzativo (c.d. Whistleblower) verso l'Organismo di Vigilanza e/o il RPCT;
- i) l'effettuazione di segnalazioni, all'Organismo di Vigilanza e/o il RPCT, con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate.

## 5. Procedure applicative

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura disciplinare stabilita dal CCNL vigente. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla attività di accertamento sulla segnalazione ricevuta e alla eventuale procedura di contestazione;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile e con le modalità in esso previste.

L'eventuale sanzione disciplinare irrogata viene comunicata all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e i soggetti che hanno titolo, provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

## 6. Sanzioni

### 6.1. Sanzioni per i dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto dei contenuti e delle modalità applicabili al CCNL di riferimento (Federcasa):

- il rimprovero verbale;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

- il rimprovero scritto;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;
- il licenziamento disciplinare con preavviso;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Fermi restando i casi previsti dal codice disciplinare del vigente CCNL Federcasa, si elencano di seguito le condotte in violazione delle norme stabilite nel Modello 231 e del Codice Etico aziendale, che possono determinare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

**a) Rimprovero inflitto verbalmente per le mancanze lievi**

Verrà comminata la sanzione del rimprovero inflitto verbalmente nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- violi norme comportamentali previste nel Codice Etico, in relazione ad attività che non rientrano di per sé nelle *aree sensibili*, individuate come rilevanti nell'analisi del rischio-reato effettuata ai sensi del D.Lgs 231/01;

**b) Rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente**

Verrà comminata al lavoratore la sanzione dell'ammonizione per iscritto:

- in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con il richiamo inflitto verbalmente;

**c) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione**

Verrà comminata la sanzione della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l'attività nelle aree sensibili, così come individuate nel Modello;
- violi le norme comportamentali fissate dal Codice di Condotta in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle *aree sensibili*, individuate come rilevanti nell'analisi del rischio/reato effettuata ai sensi del D.Lgs 231/01;

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

- in violazione del dovere di diligenza, non informi l'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da altri, che possano determinare l'insorgere di rischi-penali rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

#### **d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni**

Verrà comunicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni al lavoratore:

- in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con la multa;

#### **e) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge**

In applicazione delle disposizioni di legge e di contratto collettivo ed in particolare col rispetto delle norme procedurali poste a garanzia dei lavoratori, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D.Lgs 231/01 nei confronti dell'Azienda;
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D.Lgs 231/01 nei confronti dell'Azienda;
- nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico di ARTE Genova di misure previste dal D.Lgs. 231/01, anche in via cautelare.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, ad opera della legge del 30 novembre 2017, n. 179, è sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante (c.d. Whistleblower).

È altresì nullo il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante.

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

## 6.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello Organizzativo da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare l'adozione di provvedimenti come di seguito specificato.

Qualora il Dirigente violi le disposizioni del Modello ponendo in essere condotte, commissive od omissive, che, valutate complessivamente sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, avrebbero comportato, per le altre categorie di lavoratori subordinati, il licenziamento ovvero, comunque, impedisca dolosamente, nell'area di propria competenza, l'applicazione delle misure previste dal Modello medesimo, il suo rapporto con ARTE Genova sarà risolto, conformemente alle previsioni (licenziamento con contestuale motivazione) del C.C.N.L. vigente.

La valutazione e la decisione circa le sanzioni applicabili ai Dirigenti, così come l'annotazione di eventuali infrazioni, spetta all'Amministratore Unico.

Ove il Dirigente sia munito di procura/e con potere di rappresentare all'esterno l'Azienda, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della/e stessa/e.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, ad opera della legge del 30 novembre 2017, n. 179, è sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante (c.d. Whistleblower).

È altresì nullo il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

## 6.3. Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del revisore dei conti

ARTE Genova valuta con estremo rigore ogni violazione presente nel Modello realizzata da coloro che rivestono ruoli di vertice in seno all'Azienda, e che, per tale ragione, sono più in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nell'ente ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

Nei casi in cui si accertino violazioni, anche potenziali, da parte dell'Amministratore Unico o del revisore dei conti, deve esserne data informativa scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza agli organi di controllo della Regione Liguria ai quali spetta l'individuazione delle sanzioni più adeguate.

## 6.4. Misure nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni

La violazione da parte di fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Azienda, delle disposizioni e delle

	Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		
	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>		
	MOG.1.1	Revisione N° 3	Data 28/12/2022

procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e ad essi applicabili, o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con l'Azienda, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con l'Azienda – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà all'Azienda il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.

## **7. Registro delle sanzioni**

L'Azienda è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura dell'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell'Organismo di Vigilanza.

## **8. Modifiche del sistema sanzionatorio**

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dall'Amministratore Unico previa acquisizione del parere da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza a tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la pubblicazione sul sistema intranet e, per il personale che non ha accesso al sistema intranet, attraverso la pubblicazione nella bacheca o con altro mezzo ritenuto idoneo.